

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con atto consiliare n.55 del 06/05/1994 modificato ed integrato con atto consiliare n. 122 del 02/09/1994.
(Co. rp. Co seduta del 12/09/1994 n.20988/34633) composto di n. 37 articoli.

Modificato con delibera C.C. n.28 del 26/03/2019

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

TITOLO I^a DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, o gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 è applicata secondo le norme del presente regolamento e in base alle relative tariffe quali risultano dalla deliberazione C.C n.000 del 00.00.94.

Art.2 Gestione del servizio

1. Il servizio di accretamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall' art. 52 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 :

a) in forma diretta:

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centraie per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall' art. 32 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, resprrtivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 3 Oggetto della tassa

1. Sono soggetto alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggetto alla tassa le occupazioni di spazi sorpasanti il suolo pubblico, di cui al comma 1 con esclusione dei balconi, verande, Low-windows e simili infissi di carattere stabile nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituito, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

L'esistenza della servitù verrà individuata di volta in volta, tra le clausole delle concessioni edilizie concesse al richiedente.

4. Nel prosieguo del presente regolamento, le indicazioni di occupazione di " spazi " e/o " aree pubbliche " vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto della tassa.

Art. 4
Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile deve esercitare ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sottoscrivendo anche le richieste, gli avvisi di accertamento e di liquidazione e disponendo i rimborsi.
2. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione". Un originale munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 5
Occupazione permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 6
Soggetti attivi o passivi

1. La tassa è dovuta al Comune del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. È occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza la disponibilità dello spazio o aree pubbliche, anche se nell'interesse di terzi.

TITOLO II^A
MODALITÀ RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 7
Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare all'ufficio protocollo apposita domanda indirizzata al Sindaco dei Comuni ed ottenere regolare concessione d'occupazione.
2. Per l'istruttoria e per la definizione, la domanda viene dall'ufficio protocollo assegnata al competente ufficio tecnico.
3. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere a pena di nullità:
 - a) l'indicazione delle generalità della residenza a domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare la sua misura;

c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottrarre a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

4. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque il richiedente è tenuto a procurare tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Ai proprietari dei negozi fronteggianti aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo la tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide lo sorte.

7. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma, è fissato in mesi uno. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio, chiarimenti o integrazioni alla documentazione prodotta, il termine è prorogato di un ulteriore mese.

Art. 8

Autorizzazione e concessione

1. È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante a sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal funzionario responsabile della tassa su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 29 a seguito di comunicazione alla Polizia Municipale da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della strada e per le previsioni del caso.

2. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 29.

Art. 9

Misura degli spazi occupati

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 o 5 dell'art. 42 del decreto legislativo 5077931 (le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono sempre calcolate in ragione del 10 per cento).

2. La estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, parlando dalle linee più sporgenti dello stesso.

3. Nei computi dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area con riferimento ai punti esterni della effettiva occupazione.

Art. 10

Nuove strade

1. Le strade, così come gli spazi e le altre aree pubbliche di nuova formazione, prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano.

Art. 11
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da richiedersi almento quindici giorni prima della scadenza.

Art. 12
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcuni indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvdimento.
2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero all' unità organizzativa competente, per il rilascio del provvedimento in sanatoria

Art. 13
Occupazioni in occasione di fiere e mercati

1. L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiera e mercati, nell' osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati, di polizia urbana o d' igiene.

Art. 14
Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche via prioritaria, fili telegrafici, telefonici elettrici, cavi ecc... Nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità Comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo del loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc...

Art. 14 bis
Contenitori per la raccolta dei rifiuti porta a porta

1. I contenitori, destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta", dati in comodato d'uso da parte della Società in House, gestore del servizio pubblico (di seguito Gestore) agli utenti, devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica, in fregio alla propria pertinenza privata, salvo diversa disposizione per portici/colonnati laddove si intende valida anche l'esposizione negli spazi tra le colonne, evitando comunque di creare intralcio al transito pedonale, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta della frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto anche delle ordinanze emesse dall'Ente.
2. Nel caso il Gestioee ritenga che la collocazione dei contenitori dedicati alla raccolta posti all'interno delle pertinenze delle utenze condominiali o non domestico, presentino caratteristiche tali da renderne impraticabile l'ubicazione, il Gestore richiederà al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

3. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori anche volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento del servizio in argomento, deve essere richiesta dal gestore al Comune al fine di identificare la forma, il colore ed ogni altra caratteristica.
4. L'occupazione di suolo pubblico non rientrante nella casistiche sopra indicate e/o prive delle autorizzazioni richieste da parte del Gestore, sono considerate occupazioni abusive.

Art. 15 Cartelli o contrassegni

1. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

Art. 16 Mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili

1. La estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne, carelli e simili viene misurata in base alla superficie sulla fronte, vuoto per pieno, valutando anche la effettiva frazione di metro lineare della larghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile.
2. La estensione dello spazio occupato con carelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.

Art. 17 Occupazioni abusive

1. Si ha occupazione abusiva sia da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

Art. 18 Obblighi dell'occupante

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
2. Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed al negozi.
3. È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale.
4. L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite, il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 19 Cauzione

1. La Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire i casi in cui il rilascio della

concessione di occupazione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dall' occupante.

2. La Giunta, col predetto atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

TITOLO III DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 20

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell' area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L' obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modello di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuata nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell' anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell' anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l' obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell' amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 21

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. L' ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili degli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dando comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti, l' eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuato dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 20, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L' ufficio comunale provvede all' accertamento in retifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompietezza delle medesime, ovvero all' accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine amette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettificazione che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 in un' unica soluzione.
Si applica l' art. 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento ogni semestre compiuto dalla data dell' eseguito pagamento.
7. Nel caso di concessione del servizio le funzioni di cui al comma precedenti sono esercitate dal concessionario.

TITOLO IV DECADENZA E REVOCA

Art. 22 Decadenza

1. Sono cause di decadenza dell' autorizzazione e della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte dell' occupato o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o del provvedimento rilasciato;
 - b) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell' atto di concessione e comunque entro il 31 dicembre del rilascio stesso della denuncia di occupazione permanente di cui all' art. 50 del decreto legislativo 507/93;
 - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dai responsabili delle unità organizzative competenti, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti, e va notificato all'interessato.

Art. 23 Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune in occasione straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree contese in posteggio, senza diritto d' indennizzo alcuno al concessionario, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel quel caso si renderebbe applicabile il disposto del.....
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all' ordine emanato, nè il concessionario, in caso

di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 24

Revoca

1. L' autorizzazione e la concessione di occupazione possono essere sempre revocate con provvedimento del funzionario responsabile dell' unità organizzativa competente, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

2. La revoca, che va notificata all' interessato, dà diritto alla restituzione della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra indennità.

TITOLO V

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 25

Classificazione del Comune, tariffe e graduazione della tassa

1. Ai fini dell' applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, il Comune di Predappio appartiene alla V classe in base alla popolazione residente al 31.12.98 (59...), quale risulta dai dati pubblicati dall' Istat ed in osservanza dell' art. 43 del decreto legislativo 15.11.93 n. 507.

2. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggetto al pagamento della tassa secondo le norme di legge ed in base al prospetto tabellare delle tariffe, comprese maggiorazione e riduzioni, deliberate a norma del D.Leg. 15.11.93 n.507.

3. Unemplare della tariffa deve essere esposto nell' ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

4. La tassa è graduata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l' occupazione. A tale scopo le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del decreto legislativo 15.11.93 n.507, sono classificate nelle categorie deliberate dai Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia.

5. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma deve essere esposto nell' ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 26

Graduazione in rapporto alla durata

1. Ai sensi del comma 1 dell' art. 45 del Decreto legislativo 507793, vengono stabiliti i seguenti tempi delle occupazioni temporanee e le relative misure tariffarie di riferimento:

- fino a 12 ore. Riduzione della tariffa giornaliera del 55% :

- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera ordinaria.

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20% .

Art. 27
Passi carrabili

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai passi carrabili per il quali la relativa tassa può essere definitivamente assolta mediante il pagamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ai venti annualità del tributo.
2. Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va direttamente con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie accedente detto limite è calcolata in ragione del 10% .
6. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
7. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 6 e tenuta conto delle esigenze di viabilità può, previo rilascio di apposito cartello segnalitico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta del 60%.
8. La tariffa è ridotta del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto:
9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa può essere ridotta del 50% .

Art. 28
Riduzione della tassa

1. Nei casi precedenti non considerati, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzione o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 29
Esclusioni ed esenzioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
2. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a), b), c), e), f), g) dell'art. 49 del decreto legislativo n. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera d) del presente articolo:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 18 ore per l'attuazione di manifestazione ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrativi e del tempo libero;
 - b) occupazioni di durata non superiore a 18 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione

del verde pubblico, per traslochi ecc....;

c) occupazioni di durata non superiore a 18 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addotti e luminare in occasione di festività e ricorrenze religiose, per tutta la durata delle stesse;

e) occupazione fino al massimo di un' ora per l'esercitazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

TITOLO VI CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPERAZIONI

Art. 30 Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all' Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art 80 del D. Legs. 31.dicembre 1992 n. 546, recante " Disposizione sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenut nell' art. 30 della Legge 30.12.1991 n. 413"..

Art. 31 Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nel trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18 comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento .

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 32 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo Ii del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 50 per cento, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 33 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione dal pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34 Variazione del regolamento

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norme di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 35
Disposizione transitoria

1. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidato sino alla loro naturale scadenza.

Art. 36
Norme finali

1. Viene abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche precedentemente adottato.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dello art. 46 della L. 08.06.1990, n. 142 è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.